



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 13 del 01.02.2018

Oggetto:

COPIA

Disciplina dell'uso di locali comunali e di spazi esterni da parte di partiti politici, movimenti, raggruppamenti politici presenti nelle competizioni elettorali.

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di febbraio, nella Casa Comunale di Iglesias, alle ore 16:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|--------------------------|--------------|---|
| GARIAZZO EMILIO AGOSTINO | SINDACO | P |
| FRANCESCHI SIMONE | VICE SINDACO | P |
| FORTE CLORINDA | ASSESSORE | P |
| MELE BARBARA | ASSESSORE | P |
| MELIS FRANCESCO | ASSESSORE | P |
| MONTIS GIANFRANCO | ASSESSORE | P |
| PILIA ALESSANDRO | ASSESSORE | A |
| SERIO PIETRO | ASSESSORE | A |

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale

Visti gli articoli 19, comma 1 e 20 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 che stabiliscono quanto segue:

art. 19. 1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale fra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti; 1. Bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

Art. 20. 1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge. 2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge. 3. (...);

considerato che stante l'imminenza delle consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delle consultazioni elettorali amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, occorre individuare i locali di proprietà comunale da destinarsi a riunioni di propaganda elettorale, nonché individuare le vie e/o piazze da mettere a disposizione per i comizi, durante tutto il periodo dedicato alla campagna elettorale;

considerato inoltre

che si tratta di criteri volti a garantire ai partiti politici, ai movimenti che partecipano alle competizioni elettorali, ai raggruppamenti politici forme d'accesso a strutture e spazi, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e di eguaglianza;

che, in questa ottica, si è proceduto ad individuare alcune piazze e sale presso stabili comunali nonché a stabilire la tempistica per la presentazione delle relative richieste, mettendo a disposizione dei soggetti partecipanti alle competizioni una selezione di luoghi pubblici da utilizzarsi nell'ambito delle manifestazioni del periodo elettorale con regole d'accesso trasparenti e condivise;

che i suddetti criteri costituiscono uno strumento, agevolmente revisionabile se necessario, atto a regolamentare i comportamenti degli attori politici nonché dei responsabili dei settori per le autorizzazioni connesse ad attività o iniziative politiche in preparazione della consultazione elettorale;

esaminato il documento, allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e riferito alla "Disciplina dell'uso di locali comunali e di spazi esterni da parte

di partiti politici, movimenti, raggruppamenti politici presenti nelle competizioni elettorali – criteri e modalità”;

visti

il regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 10 maggio 2017, con particolare riferimento all'articolo 5 bis rubricato “Soggetti non beneficiari” che stabilisce quanto segue: “Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali (...);

l'articolo 3, comma 67 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che stabilisce quanto segue: “Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati”;

l'articolo 5, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157 che stabilisce quanto segue: “Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore ai trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

l'articolo 5, comma 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157 che stabilisce quanto segue: “I consigli comunali e provinciali possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme d'accesso di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti”;

l'articolo 5, comma 7 della legge 3 giugno 1999, n. 157 che stabilisce quanto segue: “Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo”;

il vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 29.12.1994 e succ. modif. e integrazioni;

visto l'articolo 7 della convenzione Comune – Arci Iglesias per l'utilizzo del Centro culturale di Via Cattaneo;

considerato che il regolamento per la disciplina di taluni locali comunali, allegato alla deliberazione commissariale n. 6 del 21.01.2011, prevede all'articolo 6 che l'uso temporaneo della sala Lepori di Via Isonzo e del Centro culturale di Via Cattaneo possa essere concesso gratuitamente: “agli enti pubblici che richiedono l'utilizzo per finalità istituzionali ovvero gruppi politici nel periodo di propaganda elettorale e secondo le modalità della legge elettorale”;

acquisito il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica;

con votazione unanime

delibera

di approvare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, i criteri e le modalità organizzative per l'uso temporaneo dei locali comunali e degli spazi esterni, da parte di partiti politici, movimenti e raggruppamenti politici che partecipano alle competizioni elettorali;

di dare atto che i suddetti criteri, se necessario, potranno essere modificati;

di dare atto altresì che la presente statuizione decorrerà, per ogni procedimento elettorale, dalla data di indizione dei Comizi medesimi;

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 01/02/2018

IL DIRIGENTE
F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO EMILIO AGOSTINO GARIAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/02/2018

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **13/02/2018** al **28/02/2018** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13/02/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 28/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 13.02.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS